

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽⁴⁾ si è inteso istituire un sistema comunitario relativo ad un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria volto a promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente e ad offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.
- (2) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 880/92, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione doveva riesaminare il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e proporre le opportune modifiche.
- (3) L'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento indica che il sistema va modificato in modo da accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento.
- (4) Gli scopi fondamentali di un sistema comunitario, su base volontaria e selettiva, di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono ancora validi. In particolare tale

sistema deve orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale considerato nel loro intero ciclo di vita e deve fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

- (5) Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.
- (6) È necessario chiarire ai consumatori che il marchio di qualità ecologica indica i prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario.
- (7) Il sistema si applica ai prodotti e ai fattori ambientali rilevanti dal punto di vista sia del mercato interno che dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento, i prodotti comprendono anche i servizi.
- (8) L'impostazione procedurale e metodologica relativa alla determinazione dei criteri per il marchio di qualità ecologica deve essere aggiornata in modo da tenere conto del progresso tecnico e scientifico e dell'esperienza maturata in tale settore, e da assicurare la coerenza con le norme pertinenti riconosciute a livello internazionale in corso di elaborazione in tale settore.
- (9) Occorre chiarire i principi in base ai quali stabilire il grado di selettività del marchio di qualità ecologica in modo da favorire un'applicazione coerente ed efficace del sistema.
- (10) Il marchio di qualità ecologica deve contenere informazioni semplici, accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in considerazione per l'assegnazione del marchio, in modo da consentire ai consumatori di effettuare le loro scelte informate.

⁽¹⁾ GU C 114 del 12.4.1997, pag. 9 e

GU C 64 del 6.3.1999, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 296 del 29.9.1997, pag. 77.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 118), confermato il 6 maggio 1999, posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1999 (GU C 25 del 28.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

⁽⁴⁾ GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.